



UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

ATTO N° 25 OGGETTO: Art. 43-R.D. 26/02/1928, n. 332. Regolamento usi civici - Determinazioni.
del 29 GIUGNO 2016

L'anno **DUEMILASEDICI**, questo giorno **VENTINOVE** del mese di **LUGLIO** alle ore **18,00** nell'Aula consiliare del Comune di Allumiere, si è riunito

IL CONSIGLIO

in adunanza straordinaria di **prima** convocazione, in conseguenza di determinazione del Presidente del 24 giugno 2016, previa trasmissione degli inviti a tutti i consiglieri.

Procedutosi all'appello nominale risultano rispettivamente presenti ed assenti i signori:

			Presenti	Assenti
PASQUINI	Antonio	- Presidente	X	
MELLINI	Angela	- Consigliere		X
TRINETTI	Alessandro	- Consigliere	X	
STEFANINI	Igino	- Consigliere		X
CONTARDI	Massimiliano	- Consigliere	X	
VELA	Domenico	- Consigliere	X	
PAPA	Alessandro	- Consigliere	X	
CORVI	Gianluca	- Consigliere	X	
LUCHETTI	Rodolfo	- Consigliere		X
SUPERCHI	Alfonso	- Consigliere		X
ZANNONI	Graziano	- Consigliere	X	
SCARIN	Paolo	- Consigliere		X
PENNESI	Angelo	- Consigliere	X	

E quindi presenti n° 8 assenti n° 5.

Presiede il Sig. **Pasquini Antonio**. Assiste il Segretario dott. **Artebani Luigi**.

Verificato che il numero dei presenti è legale per validamente deliberare in **prima** convocazione, il Presidente dichiara aperta l'adunanza, nomina scrutatori i consiglieri **Corvi Gianluca, Papa Alessandro e Zannoni Graziano** ed invita i signori consiglieri a procedere alla discussione degli affari posti all'ordine del giorno.

Deliberazione Consiliare n° 25 del 29 Giugno 2016

OGGETTO: Art. 43 – R.D. 26/02/1928, n. 332 – Regolamento usi civici - Determinazioni.

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO TECNICO CONTABILE

Visti i pareri richiesti allegati al presente atto ai sensi del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Vista:

La deliberazione del C.U. n. 25/1991;

La deliberazione del C.U. n. 15/2014;

l'art. 43 del R.D. n. 332/1928;

Premesso che:

- L'art. 43 del R.D. n. 332/1928 prevede che l'Ente debba dotarsi di un regolamento specifico per la fruibilità degli usi consentiti per gli aventi diritto;
- Con delibera del Consiglio Universitario n° 25/1991 veniva adottato il regolamento degli usi civici;
- A seguito delle mutate normative, soprattutto in materia di zootecnia, si rendeva necessario integrare e modificare il testo del regolamento di cui sopra;
- Il Consiglio Universitario con atto n. 15 adottato il 26 aprile 2014 procedeva alla modifica del regolamento;

Richiamata:

- La deliberazione del C.U. n.15/2014 che qui si intende facente parte integrante e sostanziale del presente atto anche se non materialmente allegata;

Vista:

- La proposta integrale del novellato testo del regolamento usi civici che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;
- I sub regolamenti riferiti al vigneto ed all'oliveto rimangono immutati;

Preso atto che:

- La proposta di regolamento disciplina i demani civici sia che appartengono alla categoria a) sia a quella b) di cui al combinato disposto dell'art. 11 della L. n. 1766/1927 e dell'art. 35 del R.D. n. 332/1928;
- La catalogazione dei demani civici della comunità di Allumiere, di cui al precedente comma, è stata regolarmente effettuata con perizia dell'Ing. Sergio Paribelli, approvata dal C.U. con atto n. 3 del 28/05/2013 e definitivamente assegnata a categoria dalla Regione Lazio – Giunta Regionale del Lazio – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Territorio Rurale , Credito e Calamità Naturali con Atto di Determinazione n. G00219 del 09/10/2013;

Ritenuto:

- Approvare il nuovo regolamento degli usi civici dell'Ente

PROPONGONO

- 1) Per le motivazioni riportate in premessa che qui si intendono per intero riportate di adottare il regolamento degli usi civici dell'Ente di cui all'art. 43 del R.D. n. 332/1928 che si allega al presente atto e ne fa parte integrante e sostanziale;
- 2) Il regolamento, alla scadenza di pubblicazione di cui al T.U. n. 267/2000, sarà inviato alla Regione Lazio Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Territorio Rurale , Credito e Calamità Naturali per la definitiva approvazione;

IL RESPONSABILE AMMINISTRATIVO

TECNICO

CONTABILE

ED IL CONSIGLIO;

Vista la su estesa proposta di deliberazione;

Visti i pareri richiesti e l'attestazione della copertura finanziaria allegati al presente atto ai sensi Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267;

Il Presidente incarica il consigliere Corvi ad illustrare la proposta di cui al presente punto all'ordine del giorno;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 8, votanti n° 8, favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di approvare la su indicata proposta facendone proprie le premesse, le motivazioni ed il dispositivo che qui si intendono integralmente riportate.

Il Presidente popone di dare al presente atto immediata esecutività;

ED IL CONSIGLIO;

Con votazione resa per alzata di mano dalla quale risulta: consiglieri presenti n° 8, votanti n° 8, favorevoli n° 8, contrari nessuno, astenuti nessuno;

DELIBERA

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n° 267.--

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

Regolamento usi dei beni

Il presente regolamento sostituisce quello vigente approvato con D.C. n. 35 del 29 novembre 1991

Il presente regolamento disciplina i diritti civici di terratico, pascolo e legnatico Per i terreni catalogati a) e b) – art. 11 della L. 1766/1927 e art. 35 del R.D. n. 332/1928 come approvati con deliberazione del C.U. con atto n. 3 del 28/05/2013 e definitivamente assegnata a categoria dalla Regione Lazio – Giunta Regionale del Lazio – Dipartimento Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, Territorio Rurale , Credito e Calamità Naturali con Atto di Determinazione n. G00219 del 09/10/2013;

TITOLO 1 Amministrazione dei beni

Art. 1 considerazioni generali

I terreni comunque pervenuti alla Università Agraria acquisiscono natura giuridica di dominio collettivo. I terreni sono amministrati dall'Ente in virtù della personalità giuridica conferita con legge 04 agosto 1894, n. 397.

La destinazione dei terreni è fondamentalmente *uti cives* salvo casi particolari di *uti singuli* previsti e disciplinati dal presente regolamento. I terreni, per la loro particolare *qualitas soli*, sono inalienabili, imprescrittibili inusucapibili, inedificabili ecc.

Per gli stessi può essere mutata la destinazione solamente nel rispetto del combinato disposto degli art. 12 della legge 1766/1927, art. 39 e 41 del R.D. 332/1928 e art. 10 della L.R. n. 6/2005 e previa autorizzazione della Regione Lazio.

Per effetto della sopravvenuta apposizione del vincolo ZPS e in alcune zone SIC, gli usi, che siano singoli o collettivi, o essenziali o utili ai sensi dell'art. 4 della L. 1766/1927, saranno conformi a quanto previsto dagli atti regionali di attuazione delle direttive europee bird e habitat in ambito di rete natura 2000 e s.m.i..

Art. 2 Terreni distinti in categoria

I terreni sono stati distinti ed assegnati alle due categorie di cui all'art. 11 della legge 1766/1927 con le procedure indicate all'art. 14 e seguenti della stessa legge.

I terreni destinati alla categoria A) saranno amministrati osservando le norme stabilite nel Capo 2° del Titolo 4° del R.D. 30/12/19123, n. 3267 e s.m.i. e nell'osservanza di

quanto disposto dagli Enti sovra ordinati alla Università Agraria di Allumiere. I terreni destinati alla categoria B) saranno utilizzati secondo quanto disciplinato dal presente regolamento, dallo statuto vigente ed in conformità ai vari dispositivi, pronunciamenti ecc. degli enti sovra ordinati.

Art. 3

Terreni iscritti a ruolo per occupazioni e possessi avvenuti in varie epoche storiche

Vi sono terreni che pur avendo la *qualitas soli* di demanio collettivo sono stati oggetto di occupazione in varie epoche storiche. L'Ente, per le stesse, detiene presso gli uffici una documentazione planimetrica ed anagrafica derivante da un progetto di legittimazione collettivo datato anni 60 ma mai definito.

Le occupazioni vengono iscritte su ruoli approvati annualmente per l'esazione dei "frutti indebitamente percepiti" come di seguito:

- Ruolo n. 4 – 6 – 7 – 8 – 9 *Rimborsi indebitamente percepiti e rimborso tributi ristretti in tenuta Comunalì Macchiosi in territorio di Tolfa e di Allumiere, in tenuta Sbroccati, per occupazioni abusive e per ex quote per l'esercizio del diritto di semina;*

Ai ruoli suddetti appartengono anche le *concessioni ex semina particolare* le quali, venuto meno l'utilizzo originario della semina ed in assenza di titolo e di legittimità nelle concessioni allora poste in essere (vedasi art. 25 del R.D. 332/1928), le stesse sono state derubricate in occupazioni abusive *sine titulo* con atto del Consiglio universitario n. 31 del 21 dicembre 2011.

La liquidazione degli usi e la sistemazione delle occupazioni appartenenti ai terreni di cui al presente articolo, avverrà, qualora concorrono i presupposti, mediante la legittimazione di cui agli artt. 9 e 10 della legge 1766/1927. Qualora sui terreni medesimi siano presenti delle costruzioni non assentite direttamente dall'Ente titolare, la liquidazione degli usi potrà avvenire con applicazione dell'art. 8 – alinea a) L. R. n. 6/2005 nel rispetto della norma e sempre che concorrano i requisiti previsti.

Che si tratti di legittimazione o di alienazione, al perito demaniale incaricato verrà assicurata la piena disponibilità della documentazione e esistente presso gli uffici universitari.

Tra i requisiti per l'ottenimento della legittimazione è prevista che l'occupazione duri almeno da dieci anni. L'attuale orientamento, anche giurisprudenziale, prevede che non necessariamente il periodo di occupazione di un decennio faccia capo esclusivamente alla ditta richiedente la legittimazione ma potrebbe essere la risultanza di più possessi. In base a ciò, è ammessa la variazione di intestazione nel rispetto di quanto di seguito:

- a) La variazione di intestazione di possesso va fatta presso gli uffici universitari su modelli predisposti in presenza del dipendente a ciò autorizzato che autenticherà le firme del dante e avente causa del possesso;
- b) L'avente causa del possesso deve essere residente nel Comune di Allumiere da almeno cinque anni;
- c) In deroga al precedente punto b) è consentita la variazione anche a non utente purché discendente in linea retta con il dante causa del possesso.
- d) Le ditte intestatarie, onde procedere alla legittimazione o alienazione, dovranno mantenere l'intestazione corrispondente alle generalità dell'effettivo occupatore. Non sono ammesse intestazioni: "eredi di". Se del caso, l'Ente chiederà la rettifica dell'intestazione, in difetto, si procederà alla richiesta di reintegra demaniale del terreno alla Regione Lazio. In caso di decesso dell'intestatario a ruolo, entro mesi sei dalla morte, o comunque entro sei mesi dalla notifica dell'Ente qualora l'Ente stesso venga messo a conoscenza successivamente dell'avvenuto decesso, i coeredi, anche non residenti, dovranno comunicare l'effettivo possessore/occupatore del terreno iscritto a ruolo. In difetto, si avvierà il procedimento di reintegra. Entro il periodo suddetto, può presentarsi all'ufficio protocollo dell'Ente istanza di riconoscimento a ruolo tra i coeredi, anche non residenti. Seguirà istruttoria mediante l'ausilio del perito demaniale mediante lo studio di atti, testimonianze, ricevute di pagamento ecc..
- e) Stessa procedura di cui al precedente punto d) sarà attuata per gli attuali intestatari "eredi di" per decessi avvenuti precedentemente all'adozione del presente regolamento

In caso di mancato pagamento per due anni consecutivi dei frutti indebitamente percepiti iscritti a ruolo, il Consiglio universitario con delibera circostanziata procederà alla richiesta di reintegra demaniale.

I terreni di cui al presente articolo possono essere reintegrati anche per motivi diversi con delibera motivata. La reintegra potrà avvenire anche in corso di legittimazione qualora la stessa non sia giunta a compimento. (Consiglio di Stato – sezione V – 31/12/2007, n. 6793)

Art. 3

Terreni iscritti a ruolo in enfiteusi ordinarie e di natura enfiteutica derivante da legittimazione, liquidazione o quotizzazione

I terreni gravati da enfiteusi sono ristretti ai vocaboli "Puntoni e Casalone". Trattasi di enfiteusi ordinarie (art. 971 e seguenti c.c.) già gravanti al momento dell'acquisizione storica dei terreni da parte dell'Ente.

Gli stessi saranno iscritti annualmente sul ruolo 5/C.

I canoni saranno iscritti nella "sezione 1". Nella "sezione 2" saranno iscritti invece i canoni di natura enfiteutica provenienti da legittimazione non ancora affrancati da parte della ditta legittimata.

Non esistono all'Ente canoni di natura enfiteutica derivanti da liquidazioni di usi civici gravanti (Artt. 5 – 6 -7 L. 1766/1927) o da quotizzazioni di terreni appartenenti alla cat. B) dell'art. 11 L. 1766/1927.

I terreni gravati da canoni enfiteutici di cui alla "sezione 1", in caso di mancato pagamento per due esercizi consecutivi saranno oggetto di devoluzione.

Ai sensi dell'art. 967 c.c. in caso di cessione del terreno gravato da enfiteusi di cui alla sezione 1 si deve dare comunicazione all'Ente mediante una copia del contratto di compravendita. Fintanto che la comunicazione non avvenga, in caso di mancato pagamento dei canoni, il cedente rimane obbligato in solido con l'acquirente nei confronti dell'Università Agraria.

I canoni di cui alla sezione 1 saranno oggetto di rivalutazione secondo le norme del legislatore in materia fiscale e seguono la disciplina detta dal C.C. agli art. 971 e seguenti

Art. 4

Terreni demaniali ubicati in centro urbano

I terreni demaniali in centro urbano appartengono alla tenuta "Selva degli Sbroccati" distinti al vecchio catasto alla Sez. IX, mappali 789, 796, 797, 798, 1379, 1385, 1552, 1554 1556, 1557, 1558 e per i quali l'esatta corrispondenza con il NCT è riportata nella sentenza del Commissario agli usi civici sedente in Roma - Rep. 42 del 18/08/1967 - Cron. n. 190 con la quale detti terreni passavano dal Comune all'Università Agraria di Allumiere.

Gran parte di detti terreni sono stati già iscritti a ruolo a seguito della verifica demaniale da parte del Perito istruttore Dott. Sergio Paribelli.

Per i rimanenti, per lo più in zona urbana ed edificati, sono in corso verifiche da parte del perito istruttore Dott. Egidio Cervoni.

Per la definitiva sistemazione di detti terreni urbanizzati troverà applicazione la L.R. n. 1/1986 e s.m.i.

In via transitoria fino alla loro sistemazione, le ditte interessate saranno iscritte a ruolo per il pagamento di un canone, rilevato in sede di perizia, da porre in esazione con cadenza annuale.

Il ruolo, oltre all'elencazione delle ditte interessate e del relativo canone rilevato, sarà redatto singolarmente zona per zona nel rispetto dei lavori progressivi del perito demaniale.

Art. 5

Concessioni particolari

Per casi particolari laddove sorgesse il bisogno di un uso diverso da quello civico, saranno rispettati i dettami del presente articolo.

- a) Mutamento di destinazione nel caso di un interesse pubblico;
- b) Mutamento di destinazione nel caso di un uso privato motivato;

Per i casi di cui alla precedente lettera a), l'Ente in via aprioristica accerterà l'effettivo interesse pubblico relativo al mutamento di destinazione richiesto. Appurato ciò, troverà applicazione l'art. 10 della L. R. n. 6/2005. Il Consiglio Universitario, successivamente al pronunciamento del perito demaniale incaricato, adotterà l'atto di mutamento di destinazione per essere inviato alla regione per l'autorizzazione al mutamento di destinazione ai sensi del combinato disposto degli art. 12 della L. 1766/1927 e art. 39 o 41 del R.D. 332/1928.

Per i casi di cui alla precedente lettera b), l'Ente, per i terreni convenientemente utilizzabili dal punto di vista agrario, potrà adottare concessioni nel rispetto dei pronunciamenti giurisprudenziali della Suprema Corte che si riportano qui di seguito e che dovranno essere debitamente riportati negli atti di concessione ed eventuali contratti:

“La possibilità di consentire in favore dei privati, con atto di concessione amministrativa o con contratto di affitto, il godimento individuale di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla comunità, può avere solo carattere precario e temporaneo. Ne consegue che il rapporto resta sottratto alle speciali disposizioni vincolistiche dei rapporti agrari, poiché altrimenti resterebbe preclusa all'amministrazione la possibilità di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alla compatibilità in concreto con la destinazione ad uso civico del terreno “(Cass. Sez. Un. 10.03.1995, n.2806);

“La possibilità giuridica di consentire con atto di concessione o contratto di affitto, il godimento individuale, in favore di privati, di un terreno demaniale di uso civico, temporaneamente non utilizzato dalla Comunità non è esclusa dalla natura giuridica del suolo e della sua destinazione, “ex lege”, ma quale che sia la forma negoziale impiegata, il rapporto che, in tal modo, si costituisce può aver solo carattere precario e temporaneo, con la conseguenza che, anche quando derivi da un contratto agrario, questo resta sottratto alle speciali norme in materia agraria relative alla durata del rapporto medesimo che, altrimenti, precluderebbero la possibilità all'Amministrazione di condizionarne la continuazione e la rinnovazione alle valutazioni, in concreto, della sua compatibilità con la destinazione ad uso civico del terreno, come risulta dalla stessa normativa vincolistica dei rapporti agrari, le cui disposizioni sono inerenti alla determinazione del canone per i beni demaniali o soggetti al regime demaniale (art. 5 L. 10 dicembre 1973, n. 814 ed art. 9 D.L. 2 ottobre 1981, n.546 convertito con modificazioni della L. 1 dicembre 1981, n. 692) o alla durata dei rapporti relativi ai beni patrimoniali disponibili (art. 22 L. 11 febbraio 1971, n.11 con la relativa modifica dell'art. 51 della L. 3 maggio 1981, n. 203) e non comportano una estensione del regime di proroga a rapporti relativi alla temporanea ed eccezionale utilizzazione da parte dei privati di terreni demaniali ed a quelli soggetti a regime simile, come quelli di uso civico. (Cass. Sez. III, 5/5/1993 n. 5187).

Nel caso nel tempo l'orientamento giurisprudenziale si discostasse dai precedenti pronunciamenti, gli atti di concessione ed i relativi contratti, anche in corso di

vigenza, seguiranno i medesimi destini in virtù della precarietà degli stessi. Analogo destino subiranno gli atti in presenza di dispositivi circostanziati in materia da parte degli Enti sovra ordinati a livello amministrativo.

Le concessioni *uti singuli* potranno essere fatte per i seguenti casi:

- a) Per utenti esercenti attività agricolo silvo pastorale a titolo principale in forma singola o associata nel rispetto della vocazione del terreno;
- b) Per favorire micro economie locali legate all'uso del territorio da parte dell'utenza in progetti comunque eco sostenibili e compatibili con l'uso del suolo in linea con la vincolistica presente;
- c) Eccezionalmente per non utenti laddove si intravedesse un economicità indiscussa per l'Ente e laddove gli utenti non avessero manifestato in via preventiva analogo interesse. L'attività comunque dovrà essere eco sostenibile e compatibile con l'uso del suolo in linea con la vincolistica presente;

Dette prerogative di uti singuli rispetto agli uti cives saranno comunque possibili nel rispetto del seguente quadro analitico:

- a) L'area, preventivamente alla concessione, sarà oggetto di valutazione da parte del perito demaniale per rilevare la fattibilità, gli estimi per il canone di riferimento e la corrispondenza che il terreno rientri nella catalogazione di quelli convenientemente utilizzabili dal punto di vista agrario;
- b) La concessione non deve contrastare con la fruibilità dei diritti civili che comunque deve essere garantita anche con la sottrazione del bene collettivo posto in concessione;
- c) Nella concessione deve essere fatta espressa menzione sul fatto che il concessionario è a conoscenza del terreno nel suo stato di fatto e di diritto. Inoltre, che sia a conoscenza dei vincoli gravanti sull'area a parte quello civico.
- d) L'attività che si intende fare nell'uso del terreno deve essere compatibile con il ripristino dello stato dei luoghi al termine della concessione precaria e temporanea;
- e) Anche se un'idea progettuale pervenisse con richiesta singola, prima della concessione l'Ente renderà pubblica l'azione amministrativa che intende intraprendere specificando che comunque sarà assicurata la via preferenziale per l'utenza. Con l'avviso pubblico sarà assicurata sia l'ostensività degli atti, sia l'evidenza pubblica del procedimento che sarà regolato e disciplinato in sede di avviso.

Le concessioni particolari legate ad impianti come uliveto, vigneto ecc.... saranno disciplinati da regolamenti singoli circostanziati

TITOLO 2 USO DI PASCOLO

Art. 6

Introduzione all'uso di pascolo

L'Università Agraria di Allumiere, di seguito indicata come UA per brevità, con il presente regolamento disciplina l'accesso e l'uso di pascolo agli utenti della UA ai sensi dello statuto vigente.

Il pascolo integra l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita e deve annoverarsi tra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre di pascoli e di boschi (Cass. 18 marzo 1949, n. 604 confermata in Cass. 5 gennaio 1950, n. 51).

Art. 7

Inquadramento giuridico jus pascendi

L'uso consentito e catalogato come essenziale dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 a cui fa riferimento il presente regolamento – Titolo I - è esclusivamente l'uso di pascolo limitatamente ai bisogni della famiglia con esclusione di ogni carattere industriale (Commissario usi civici di Torino, 30/11/1929).

Art. 8

Fruitori dell'uso del pascolo

L'uso di cui al precedente art. 2 è fruibile solo dagli utenti, considerati tali, secondo quanto previsto dallo statuto universitario.

Art. 9

Normativa generale di riferimento

I territori di proprietà dell'UA gestiti in forma collettiva a favore della popolazione residente nel Comune di Allumiere, gravati da uso civico di pascolo, saranno utilizzati dall'UA secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente regolamento. Il pascolo è riservato esclusivamente al bestiame equino, bovino ed asinino.

L'esercizio di pascolo nei boschi sarà conforme a quanto stabilito dall'art. 106 del regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. 28 ottobre 2002, n. 39 e s.m.i.

Ai sensi del 3° comma del suddetto art. 106, l' UA potrà vietare o sospendere temporaneamente il pascolo per l'intera area o parte di essa qualora sussistano i casi citati dal dispositivo stesso.

Ai sensi dell'art. 113 del regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. 28 ottobre 2002, n. 39, l'UA, prima dell'emissione dell'avviso pubblico per l'acquisizione delle denunce di avvio al pascolo, determina il carico massimo ammissibile per ciascun

comparto, la cui regolamentazione avverrà come di seguito, e l'importo di fida pascolo distinto per specie di animali da avviare al pascolo desunto dal PGAF adottato ed in corso di autorizzazione.

In caso di esubero di animali denunciati rispetto al carico ammissibile, l'UA ridurrà percentualmente il numero massimo di animali ammissibile per ciascun utente denunciante comunicando singolarmente le determinazioni adottate dall'Ente.

Il numero, il tipo degli animali e le relative autorizzazioni al pascolo saranno riportate sul registro aggiornato annualmente previsto dall'art. 117 del regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. 28 ottobre 2002, n. 39.

Per i pascoli, o porzioni di esse, percorse dal fuoco il pascolo è interdetto.

Il pascolo nei terreni pascolivi ad altitudine inferiore ai 600 mt. il pascolo è fruibile per l'intero arco dell'anno salvo prescrizioni limitative imposte dall'Ente.

Ai fini dell'esercizio di pascolo nelle aree di proprietà pubblica, l'UA. Ha predisposto, come di seguito, il piano di pascolo per comparti per favorire l'uso razionale delle aree.

Art. 10 Usi transitori

Nel caso i pascoli dell'UA per la loro estensione o capacità produttiva eccedano i bisogni essenziali degli aventi diritto o i pascoli non siano usati per un determinato periodo, la parte eccedente, o l'intero pascolo in caso di non uso, potrà essere concessa nel rispetto di quanto previsto nel Titolo 1 del presente regolamento.

Art. 11 Pubblicità istituzione pascolo

L'UA rende pubblico, mediante affissione di avviso presso l'albo pretorio la volontà di adibire a pascolo collettivo le zone riportate nell'avviso stesso distinte per comparti. Con lo stesso avviso sarà reso pubblico inoltre l'importo di fida previsto per ciascuna specie di animale.

Art. 12 Domanda di autorizzazione al pascolo

La domanda di autorizzazione al pascolo deve essere presentata entro la data prevista dall'avviso pubblico di cui al precedente art 11. indicando esattamente:

- Le generalità del facente istanza corredate da certificato di residenza;
- Il codice aziendale;
- I capi da avviare al pascolo distinti per specie, età ed elementi identificativi come previsto dalla normativa vigente di riferimento;
- Dichiarazione di proprietà dei capi denunciati.
- Località di pascolo rispetto ai comparti istituiti

Oltre il termine previsto le domande saranno accolte solo nel caso le stesse non comportino un esubero rispetto al tetto massimo dei capi da immettere fissato dall'Ente pagando una sopratassa pari al 10% della fida.

In ogni caso, non saranno accolte le domande pervenute successivamente alla data indicata nell'avviso.

In deroga al precedente comma, e senza il pagamento di sopratassa, l'utente può denunciare il bestiame anche dopo i termini fissati qualora abbia acquistato il bestiame in epoca successiva alla scadenza; in questo caso l'utente dovrà esibire oltre alla domanda la documentazione valida di riferimento. In questo caso va fatta salva la possibilità e la compatibilità di iscrizione, valutata insindacabilmente dall'Ente, in riferimento alla certificazione di pascolo già emessa per l'utenza.

Art. 13

Documentazione per rilascio autorizzazione

A seguito dell'istruttoria sulle domande pervenute, l'UA rilascerà idonea autorizzazione al pascolo che si manifesterà concretamente con l'iscrizione a ruolo dell'utente. La certificazione del pascolo è rilasciata previa presentazione da parte dell'interessato della seguente documentazione:

- Generalità e residenza del custode dei capi onde individuare il responsabile nei casi previsti dagli artt. 2501 – 2502 C.C.;
- Copia del registro di stalla dove sono riportati i marchi auricolari dei bovini;
- Copia del passaporto per equini e asinini.
- Copia del Mod. 2/33 rilasciato dalla ASL di competenza riportante i capi bovini da immettere sui pascoli su cui è stata eseguita la profilassi sanitaria a cadenza semestrale;
- Eventuale attestazione di pagamento qualora sull'avviso sia disposto che il pagamento della fida avvenga con anticipo iniziale.

In caso non pervenga la suddetta documentazione da parte dell'interessato non sarà rilasciata nessuna certificazione relativa al pascolo.

Art. 14

Modalità di pascolo

L'uso del pascolo è disciplinato nel seguente modo:

- I pascoli dal punto di vista della *qualitas soli* sono da considerarsi collettivi e pro indivisi;
- L'ingresso sui pascoli deve essere preceduto da autorizzazione rilasciata nei modi e nei termini di cui ai precedenti articoli;
- Sulla certificazione viene riportato il comparto di competenza;

- La riproduzione è affidata a soggetti immessi direttamente dall'Ente e affidato ai compartisti secondo le modalità descritte negli articoli riferiti all'istituzione dei comparti stessi dal presente regolamento;
- Il bestiame immesso deve corrispondere a quello denunciato attraverso la prova dei marchi auricolari per i bovini e dei passaporti per gli equini ed asinini;
- L'utente per usufruire del pascolo collettivo deve essere in regola con i pagamenti della fida il cui importo e le modalità di pagamento sono resi noti mediante avviso pubblico;
- Obbligo di profilassi sanitaria come stabilito per legge;
- Le deiezioni degli animali rimangono sul campo con divieto di asporto delle stesse;
- L'UA è mallevata da qualsiasi responsabilità in ordine ad eventuali danni cagionati dal bestiame a persone animali o cose.

Art. 15

Divieti

L'autorizzazione al pascolo collettivo è strettamente personale e non è cedibile a terzi;

Il pascolo è collettivo e pro indiviso non è ammessa nessuna delimitazione fisica all'interno dei pascoli se non quello della divisione dei singoli comparti;

L'acqua degli abbeveratoi non è prelevabile dai siti per qualsivoglia motivo;

Non è previsto nessun intervento sui pascoli i quali devono mantenere la destinazione primaria. Per nessun intervento è da intendersi anche la posa in opera di strutture anche di carattere precario e mobile e l'apertura di nuovi tratturi e qualsiasi movimento di terra;

Non è ammessa l'immissione di bestiame maschio. I soggetti nati maschi divenuti per età potenzialmente riproduttori devono essere allontanati dai pascoli collettivi.

Art. 16

Custodia

Il bestiame immesso al pascolo collettivo necessita della custodia necessaria al fine di evitare danni a terzi o all'ambiente. A tale scopo sono consentite associazioni di allevatori che possono eleggere un custode per più utenti.

Art. 17

Fida pascolo

Il Consiglio dell'UA in sede di predisposizione ed approvazione del bilancio di previsione fisserà la tariffa della fida pascolo proposta dagli uffici universitari entro il 31 dicembre di ogni anno.

Le tariffe sono strettamente legate all'impegno finanziario dell'Ente necessario all'amministrazione dei terreni e quindi suscettibili di variazioni rispetto a quanto previsto dall'art. 46 del R.D. 26 febbraio 1928, n. 332.

La fida è dovuta per intero anche nel caso di immissioni successive.

Art. 18 Controlli

E' insindacabile facoltà dell'Ente procedere a controlli sul bestiame immesso mediante un controllo analitico o a campione.

Il controllo è effettuato in via principale attraverso gli organi preposti, Polizia Locale, Corpo Forestale dello Stato, Guardie Provinciali, ASL ferma restando la competenza generale attribuita ai sensi dell'art. 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Accertatori possono essere altresì, nei limiti di legge, guardie volontarie ed agenti giurati purché muniti di documento di riconoscimento e di abilitazione alle funzioni attribuite.

Il controllo inoltre potrebbe essere promosso dall'Ente mediante utenti che collaborino mediante un rapporto convenzionato.

Art. 19 Pascolo Abusivo

Il bestiame non denunciato, sprovvisto di marchi auricolari o equini ed asinini non aventi passaporto, maschi sani in età compatibile con la riproduzione, bestiame pascolante in zone interdette si considera al pascolo abusivo.

Il bestiame abusivo così rinvenuto sui pascoli collettivi potrà essere catturato e ristretto in apposita struttura oppure denunciato a vista. A tale proposito l'UA essendo ubicata in territorio montano e quindi sotto la giurisdizione amministrativa della Comunità Montana 3 zona Monti della Tolfa, chiederà un apposita struttura, e relative pertinenze, per la custodia del bestiame catturato ai sensi dell'art. 105 del regolamento di attuazione dell'art. 36 della L. R. 28 ottobre 2002, n. 39. Nella struttura i capi abusivi saranno oggetto di identificazione, monitoraggio sanitario e custodia.

Sentita la ASL di competenza, se il bestiame ristretto risulti sconosciuto e può essere venduto si procederà nel seguente modo:

- Avviso pubblico recante i dati morfologici identificativi del bestiame.
- Affissione per venti giorni consecutivi all'albo pretorio del Comune e dell'UA
- Decorsi i termini senza che nessuno abbia rivendicato la proprietà del bestiame, l'UA procederà all'alienazione del bestiame al pubblico incanto per il recupero delle spese.

Se invece la proprietà sia nota o sia stata identificata, sarà intimato al proprietario il divieto di immissione dei capi abusivi dal pascolo e gli saranno addebitati tutte le spese attinenti oltre alla sanzione prevista.

Art. 20 Sconfinamenti

Sconfinamenti occasionali di animali di proprietà di allevatori residenti nei Comuni con pascoli confinati con l'UA ed in regola con le autorizzazioni relative al pascolo del loro Comune, Associazione ecc., non sarà sanzionato se contenuto entro una fascia adiacente al confine tra comuni o Enti di massimo 100 metri. L'occasionale sconfinamento sarà segnalato all'ufficio competente dagli addetti al controllo. La reiterazione sarà considerata a tutti gli effetti pascolo abusivo, così come lo sconfinamento oltre detta fascia.

Art. 21 Sanzioni

Le violazioni al presente regolamento sono punite mediante applicazione di sanzioni amministrative.

In caso di recidiva di violazione, si procederà all'applicazione della sanzione amministrativa fino al massimo stabilito.

Inoltre, le situazioni inerenti alla reiterazione saranno oggetto di parere della Giunta per il pronunciamento del Consiglio sulla sospensione d'utenza.

Per l'applicazione della sanzione amministrativa fino al massimo stabilito e per la sospensione d'utenza, gli accertamenti e le valutazioni inerenti la reiterazione saranno effettuate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 bis della legge 24/11/1981, n. 689.

- Per le infrazioni di cui agli artt. 14, 15, 16, 23 ad eccezione di quanto previsto dai casi previsti dall'art. 19 del presente regolamento è prevista una sanzione pecuniaria da € 70,00 ad € 450,00 con possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689;
- Per le infrazioni previste dall'art. 19, è prevista una sanzione pecuniaria da € 90,00 ad € 600,00 senza possibilità di pagamento in misura ridotta in base alla legge 24 novembre 1981, n. 689; per i casi di bestiame in eccesso avviati al pascolo rispetto alle autorizzazioni ricevute, oltre alla sanzione è prevista l'applicazione della fida ordinaria per ciascun capo e l'allontanamento del bestiame in eccesso per non pregiudicare il piano di pascolo varato dall'Ente;
- Per le infrazioni previste dall'art. 20, nei casi sanzionabili, è prevista l'applicazione di quanto previsto al comma precedente oltre alla denuncia all'Autorità Giudiziaria per violazione di proprietà altrui.

Art. 22 Autorità competente

Il Presidente dell'UA è individuato quale autorità competente a ricevere il rapporto di cui all'art. 17 della legge 689/81, nonché è competente a ricevere scritti difensivi e documenti da parte del trasgressore e dei soggetti obbligati in solido, entro 30 giorni dalla data di contestazione o di notificazione del verbale di accertamento alle violazioni (art. 18 L. 689/81).

Art. 23 –

Regime dei comparti entrato in vigore con deliberazione del consiglio Universitario n. 15 del 26 aprile 2014 e assorbito dal presente regolamento in unico articolo con modificazioni.

Per effetto di:

- a) PGAF adottato con deliberazione del C.U. n. 15/2013;
- b) Regolamento n. 7/2005 – art. 36 L.R. n. 39/2002;
- c) Progetto LIFE 08/NAT/IT000316 –
- d) L. 30/1991

E' stato approvato la nuova regolamentazione dei pascoli mediante il sistema dei comparti con deliberazione del Consiglio Universitario n. 15/2014 che viene assorbita dal presente regolamento in articolo unico con rivisitazione e cassazione degli articoli già previsti dal presente regolamento dal n. 6 al 22 e rafforzamento in punti specifici degli stessi:

DISCIPLINARE PASCOLO COLLETTIVO NEI COMPARTI

PREMESSA

L'Università Agraria di Allumiere, nominata di seguito Ente per brevità, è proprietaria di un patrimonio collettivo stimato nell'ordine di circa 6.200 ettari;

Di questi ettari circa 2.500 sono adibiti a pascolo collettivo per gli utenti aventi diritto ed altri 2.500 condotti in regime forestale;

Secondo la normativa vigente, anche in materia di aiuti finanziari disposti con direttive CE, volte soprattutto alla salvaguardia dell'ambiente, i pascoli ed i boschi vanno utilizzati secondo quanto previsto da appositi piani di assestamento forestale e di gestione dei pascoli;

La dotazione del piano è previsto anche dalla L. R. n. 39/2002 e successivo regolamento regionale n. 7/2005 in applicazione dell'art. 36 della suddetta norma;

Il CDA del Gal Tuscia Romana, con riferimento al Reg Ce 1698/2005 – PSR 2007/2013 Asse IV Leader – DGR 359/2009 – DGR 308/2010- Determinazione A0613 del 01/02/2011 “Approvazione PSL “Segnali di qualità per una ruralità

multifunzionale” del Gal Tuscia Romana – Bando Misura 4.1.3. – 323 Tutela e riqualificazione del patrimonio rurale Azione a) Tutela, uso e riqualificazione delle risorse naturali – Tipologia 1), approvava un bando con verbale n. 6 del 01/10/2009;

L’Università Agraria di Allumiere in data 30/09/2011 presentava domanda di aiuto acquisita al protocollo del GAL Tuscia Romana con prot. 638 del 30/09/2011;

Con determinazione del Direttore Tecnico n. 19 del 17/10/2011 la domanda di aiuto è stata inserita tra quelle ricevibili;

In data 28/11/2011 il Gal Tuscia Romana trasmetteva all’Ente il provvedimento di concessione n. 10/2011 che, debitamente sottoscritto per accettazione, deve essere restituito, unitamente all’attestazione di ricevuta ed accettazione senza riserve, all’area tecnica del Gal pena l’avvio delle procedure di decadenza della domanda di finanziamento;

Il Consiglio Universitario con delibera n. 15 del 28 agosto 2013 con oggetto: Misura 323 Azione A1 - Piano di Gestione e Assestamento Forestale del patrimonio agro forestale dell’Università Agraria di Allumiere. Adozione. CUP C22G11000120004 – CIG 3861445537 adottava il suddetto piano;

Nelle more dell’autorizzazione definitiva resa dalla Regione Lazio, si rende necessario dare attuazione alle linee programmatiche e di pianificazione, rilevate scientemente dai progettisti in ordine alla preservazione dell’ambiente, per le attività dell’uso del suolo nel settore zootecnico;

Oltre alla preservazione ambientale, corre l’obbligo per gli enti gestori delle proprietà collettive di attuare, e per i fruitori di rispettarle, le normative e le direttive previste in materia sanitaria, di riproduzione animale, di erosione genetica per le razze in via di estinzione ecc..

Si rende quindi indispensabile disciplinare lo *jus pascendi* sulle proprietà collettive secondo il nuovo strumento pianificatore del territorio che, sebbene non ancora autorizzato definitivamente dalla Regione Lazio, risulta ugualmente efficace perché adottato dal Consiglio Universitario in qualità di organo competente della pianificazione e programmazione del territorio secondo lo Statuto universitario.

I pascoli ed i boschi di proprietà dell’Ente, fruiti dalla collettività di Allumiere, sono tutti inseriti nella rete Natura 2000 quale la ZPS IT 6030005 “ *Comprensorio Tolfetano Cerite Manziate*” ed alcune zone nel SIC IT 6030003 “*Boschi mesofili di Allumiere*”. Lo strumento di pianificazione è stato redatto secondo quanto previsto dalle direttive suddette. Eventuali prescrizioni di ordine integrativo, modificativo, sostitutivo, saranno recepite nel presente disciplinare con successivi atti.

Il presente disciplinare, congiuntamente all'avviso pubblico di cui al successivo art. 4, integrano quanto previsto dal regolamento dell'uso dei beni nella parte di cui al Titolo V° - " Uso Civico del pascolo";

Il regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7 in attuazione dell'art. 36 della legge regionale 28 ottobre 2002, n. 39 agli articoli 113, 114, 115, fissa le prescrizioni in materia di pascoli e le linee guida per la redazione del P.G.A.F. sopra citato;

Nell'ambito del progetto LIFE+ 08/NAT/IT/000316, dove l'Ente è partner con altri soggetti pubblici, è prevista la realizzazione dei comparti citati all'art. 3 del presente disciplinare;

La legge 30/1991 prevede norme precise in materia di riproduzione animale

Per quanto premesso,

Nell'uso collettivo del pascolo adibito sui terreni di demanio civico sotto la giurisdizione dell'Università Agraria di Allumiere vigerà, a far data dall'esecutività della delibera di adozione del presente atto, il seguente disciplinare:

Le premesse si intendono per intero qui riportate e si considerano facenti parte integrante e sostanziale del presente disciplinare.

I pascoli sono stati suddivisi in cinque comparti distinti, ciascuno delimitato da chiusure perimetrali onde evitare situazioni di promiscuità.

I comparti sono così denominati:

- a) Vaccareccia
- b) Valle Cardosa – Casale
- c) Giovita - Muraccioli
- d) Colle di Mezzo – Freddara
- e) Pozzo Gregorio – Prato Cipoloso

La precedente catalogazione è suscettibile di variazione.

Qualora il numero delle UBA denunciato dagli utenti sia esuberante rispetto al carico massimo del comparto, secondo quanto previsto dal PGAF, l'Ente applicherà le misure necessarie a mantenere l'equilibrio tra UBA/superficie non esclusa la possibilità di ridurre, secondo criteri stabiliti dall'Ente, il numero dei capi di bestiame individuale di ciascun allevatore.

Il presente disciplinare regola solamente l'uso del pascolo; il regime silvo - colturale delle aree boscate presenti all'interno dei comparti rimane immutato. Per cui l'Ente disporrà delle stesse in conformità al PGAF secondo i periodi ordinari di turnazione.

Ai sensi dell'art. 4 della Legge 16 giugno 1927, n. 1766 l'uso del pascolo è considerato uso essenziale così come pure il diritto all'abbeveraggio. Tuttavia,

sebbene si tratti di diritti essenziali, gli stessi non sono illimitati e quindi soggetti a regolamentazione. I diritti sono individuali e non cedibili a terzi. Il comparto viene messo a disposizione comprensivo delle strutture atte all'approvvigionamento idrico. Il diritto di pascolo all'interno del comparto include anche il diritto all'abbeveraggio del bestiame inteso quest'ultimo, come possibilità di fruire delle strutture (fontanili). Gli utenti compartisti, in caso di bisogno, provvederanno ad assicurare al bestiame l'acqua necessaria alla sopravvivenza. Altresì, sarà loro compito di provvedere, nelle forme che riterranno più consone, in forma associata o singola, di provvedere alla manutenzione delle strutture idriche in collaborazione con l'Università Agraria.

Il comparto viene messo a disposizione comprensivo della chiudenda perimetrale. Gli utenti provvederanno alla manutenzione della struttura affinché sia costantemente idonea a contenere il bestiame all'interno dell'area. Il proprietario del bestiame che fuoriesca dal comparto è responsabile dei danni eventuali arrecati a terzi o all'Ente stesso. Danno è considerato anche la presenza di animali in zone interdette al pascolo come per esempio tagli boschivi, colture agrarie e frutticole ecc.. Al riguardo vige il principio della custodia previsto dall'art. 2052 del C.C. Per manutenzione a carico dell'utenza è intesa la mano d'opera. In caso di necessità di ripristino di materiali, questi saranno forniti dall'Ente. La vigilanza sullo stato di manutenzione della chiusura ed eventuali osservazioni da trasmettere all'Ente saranno a carico dei compartisti.

Il bestiame va sottoposto a profilassi sanitaria nei modi e nei termini secondo la normativa vigente. Eventuali trasgressioni saranno oggetto di sanzioni e pene elevate e comminate dalle autorità competenti. In tal caso l'Ente provvederà ad emettere nei confronti del trasgressore un provvedimento di espulsione dal comparto onde preservare i diritti soggettivi degli altri compartisti utenti. In caso di danni a terzi per patologie animali contagiose, l'allevatore proprietario dei capi infetti che sono stati veicolo di contagio all'interno del comparto risponderà in proprio dei danni provocati agli altri allevatori.

I riproduttori bovini ed equini saranno immessi a cura dell'Ente all'interno di ciascun comparto. I riproduttori immessi sono in regola con le norme in materia di riproduzione e sanitaria. Successivamente all'immissione, i compartisti, nei modi che riterranno più opportuni, in forma singola o associata, provvederanno al mantenimento dei riproduttori e a garantirne la buona salute. A tal fine, i compartisti indicheranno un referente per ciascun comparto con il quale l'Ente sottoscriverà l'atto di comodato gratuito del riproduttore o, in alternativa, sentita la ASL ufficio veterinario, adotterà un atto deliberativo di concessione del riproduttore equino/bovino nei confronti degli allevatori di ciascun comparto. A fine carriera del riproduttore, per raggiunti limiti di età o per altre cause anticipate non dipendenti da incuria dei compartisti, l'Ente sostituirà il riproduttore. Per la riproduzione equina in comparto, secondo la nuova forma di gestione, non saranno rilasciati dall'Ente i certificati di intervento fecondativo (CIF). Gli utenti, se interessati, provvederanno a costituire, secondo normativa, una stazione di fecondazione equina nel comparto di riferimento. Resta ferma la possibilità per l'utente di condurre le fattrici presso il

centro di fecondazione equina di Colle di Mezzo nei modi e nei termini che vengono fissati annualmente a mezzo di avviso pubblico laddove sarà rilasciato CIF.

I riproduttori rimarranno nel comparto assegnato senza ipotesi di rientro per questioni sanitarie.

In caso di abbandono del comparto, l'allevatore dovrà darne notizia all'Ente con un anticipo di giorni sette.

TITOLO 3 USO LEGNATICO

Art. 24

Introduzione all'uso di legnatico

L'Università Agraria di Allumiere, di seguito indicata come UA per brevità, con il presente regolamento – Titolo III - disciplina l'accesso e l'uso di legnatico agli utenti del Comune di Allumiere ai sensi dello statuto dell'Ente.

Il legnatico integra l'antichissimo uso delle popolazioni di ritrarre dalle terre le utilità essenziali per la vita e deve annoverarsi tra le forme sopravvivenenti del primitivo collettivismo agrario che hanno permesso per secoli alle popolazioni di partecipare al godimento in natura di terre di pascoli e di boschi (Cass. 18 marzo 1949, n. 604 confermata in Cass. 5 gennaio 1950, n. 51).

Art. 25

Inquadramento giuridico jus legnandi

L'uso consentito e catalogato come essenziale dall'art. 4 della legge 16 giugno 1927, n. 1766 a cui fa riferimento il presente regolamento - Titolo II - è esclusivamente l'uso di legnatico limitatamente ai bisogni della famiglia con esclusione di ogni carattere industriale (Commissario usi civici di Torino, 30/11/1929). Per uso di legnatico è intesa quello da ardere con esclusione di quello da opera.

Art. 26

Fruitori dell'uso di legnatico

L'uso di cui al precedente art. 25 è fruibile solo dagli utenti, considerati tali, secondo quanto previsto dallo statuto universitario.

Art. 27

Normativa generale di riferimento

I territori di proprietà dell'UA gestiti in forma collettiva a favore della popolazione residente nel comune di Allumiere, limitatamente a quanto previsto dallo statuto, gravati da uso civico di legnatico, saranno utilizzati dall'UA secondo le norme e le limitazioni fissate dal presente regolamento. E' a discrezione dell'Ente l'utilizzo dei

cedui boschivi di proprietà secondo la turnazione prevista dal FGAF approvato e in corso di autorizzazione da parte della Regione Lazio.

In via prioritaria l'Organo politico competente dell'UA utilizzerà i cedui boschivi su base industriale e, in un'ottica comunque di copertura delle spese, l'Organo Politico può destinare all'utenza un quantitativo prestabilito di legna da ardere proveniente: o da corrispettivo in natura per la vendita di un ceduo utilizzato industrialmente, oppure, riservando una porzione boschiva esclusivamente per l'uso civico secondo le modalità previste dal presente regolamento.

Art. 28

Forme del diritto di legnatico

Ogni nucleo familiare può ottenere annualmente un quantitativo di legna da ardere, se così ha disposto l'Organo Politico dell'UA, nel rispetto delle forme e nei modi riportati nel presente regolamento.

Non sono previste assegnazioni ordinarie di porzioni boschive direttamente all'utenza.

Se la Deputazione delibera di preservare un quantitativo di legna per l'utenza, preliminarmente individuata per nuclei familiari e calcolo della legna occorrente, la Deputazione stessa disporrà sul quantitativo necessario da reperirsi nel seguente modo:

- a) Bosco, o porzione di esso, da destinare ad uso civico;
- b) Bosco, o porzione di esso, da destinare ad utilizzo industriale mediante pubblico incanto con pagamento del corrispettivo, o parte di esso, in legna da ardere;

Nel caso a), l'Organo esecutivo (Deputazione), nominerà un professionista idoneo alla redazione del progetto di utilizzo del bosco, o parte di esso. Il professionista in sede di elaborazione degli atti progettuali, oltre alle fasi tecniche previste dalla normativa vigente in materia forestale, si farà carico di individuare: la stima del quantitativo di legna (sufficiente al quantitativo necessario) ed un quadro economico analitico di tutte le voci singole di intervento (taglio, esbosco ed accatastamento sul luogo di consegna) riferite ad un quintale. Il totale dei costi riferiti ad un quintale costituirà la base di riferimento per individuare il corrispettivo che l'utente dovrà versare all'Ente per il ritiro della legna.

Nel caso b), l'Organo esecutivo (Deputazione) una volta esperito ed aggiudicato il pubblico incanto per la vendita industriale del materiale legnoso ricavabile da un bosco o parte di esso, nell'atto di adozione di approvazione dello schema di contratto evidenzierà che il corrispettivo anziché essere pagato tutto, o in parte, in valuta legale, lo stesso sarà pagato in natura mediante il conferimento di legna da ardere per un valore corrispondente al dovuto. Nel contratto saranno previsti inoltre i tempi e le modalità di consegna per facilitare il più possibile l'utenza.

In entrambi i casi resta fermo l'obbligo dell'Ente di reperire la ditta esecutrice (caso a)) o la ditta utilizzatrice (caso b)) mediante procedure ad evidenza pubblica con accertata idoneità per l'intervento richiesto.

Fuori dei due casi è previsto per l'utenza reperire la "*legna raccogliticcia*" prevista in casi di schianti di limitate dimensioni o da cortecce, rami e frascami derivanti da tagli di cui ai precedenti a) e b). L'utenza dovrà fare apposita istanza all'Ente e dopo autorizzazione provvederà secondo l'ordinaria diligenza e comunque conformemente al regolamento regionale. (vedasi: Sentenza del Commissario agli usi civici di Bologna, 05/12/1930 – *Reg. Demani, 1931, 210.* – *Cons. Serra S. Abbondio c. Comune Fontana Serra*). La sentenza ribadisce l'obbligo di garantire la raccolta della legna ai residenti, ma prevede anche l'onere per l'Ente gestore di preservare i boschi da eccessivo sfruttamento.

Art. 29 Nucleo familiare

Ai fini del presente regolamento, per nucleo familiare si intende un aggregato di persone unite da vincolo di matrimonio, affinità o parentela, di adozione, tutela, abitanti nella stessa unità immobiliare ubicata in comune di Allumiere e che comunque tutti i componenti siano utenti secondo quanto previsto dallo Statuto universitario. Si considera nucleo familiare anche quello composto da una sola persona.

Art. 30 Pubblicità

Nel caso la Deputazione Agraria disponga di reperire e consegnare la legna all'utenza, la stessa, terminato il procedimento amministrativo per acquisire la legna da distribuire, pubblicizzerà l'evento mediante avviso pubblico da affiggersi presso l'albo pretorio dell'Ente ed in altri siti idonei (sito web, locali pubblici, ecc). L'avviso, aprioristicamente approvato in sede di Deputazione, recherà tutti i riferimenti economici, quantitativi massimi richiedibili, ammissibilità al diritto, modalità per il ritiro della legna ecc.

Art. 31 Domande

Chi intendesse usufruire del servizio di legnatico, dovrà rivolgere istanza all'Ente su modelli forniti dallo stesso e nei termini fissati dall'avviso di cui al precedente art. 30. La domanda sarà presentata da un componente del nucleo familiare purché maggiorenne.

Art. 32 Istruttoria

Successivamente alla data di scadenza della presentazione delle domande gli uffici esamineranno l'ammissibilità al diritto dei facenti istanza.

Art. 33 Consegna

Terminata l'istruttoria, gli uffici provvederanno a stilare l'elenco dell'utenza ammessa. Il suddetto ordine di elenco non dà diritto a priorità di ritiro della legna. L'utente visionato l'elenco ed appurata la sua presenza si recherà presso la tesoreria dell'Ente e verserà il corrispettivo dovuto. La ricevuta rilasciata dalla banca o dagli uffici servirà a stilare gli ordini di consegna suddivisi per nomi e per date. L'utente, avvisato telefonicamente sul recapito da lui lasciato all'atto della prenotazione, si recherà sul posto indicato con mezzo proprio e procederà al ritiro esibendo copia della ricevuta. Qualora l'utente alla data comunicata non si presentasse a ritirare la legna perde il diritto di prenotazione e dovrà attendere una nuova data fissata dall'Ente.

Art. 34 Divulgazione

L'UA divulgherà il presente regolamento utilizzando tutte le forme idonee di pubblicità atte a farlo conoscere in forma più ampia possibile.

Art. 35 Disposizioni transitorie

Fino all'entrata in vigore del presente regolamento, vige il disciplinare approvato con deliberane del C.U. n. 35 del 1991 e s.m.i.

Art. 36 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno dalla data della sua pubblicazione.

UNIVERSITA' AGRARIA DI ALLUMIERE

PROVINCIA DI ROMA

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO

n° 25 del 29 GIUGNO 2016 con oggetto:

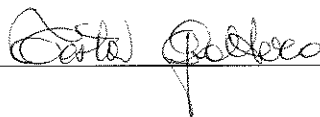
Art. 43 R.D. 26/02/1928, n. 332. Regolamento Usi Civici. Approvazione.

PARERI DI CUI AL DECRETO LGS. 18.08.2000, N° 267 ART. 49 E ART. 153 COMMA 5°

1. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità tecnica sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Tecnico

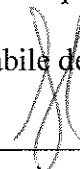
Allumiere, li 29.06.2016



2. Parere favorevole in ordine alla sola regolarità contabile sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li 29/06/2016



3. Il Responsabile del Settore Contabile Finanziario attesta l'esistenza della relativa copertura finanziaria dell'impegno di spesa di cui alla deliberazione in oggetto ai sensi dell'art. 153, comma 5, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n° 267.

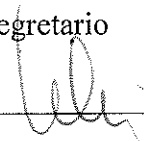
Il Responsabile del Settore Contabile

Allumiere, li _____

4. Parere favorevole in ordine alla legittimità e alla conformità sulla proposta di deliberazione di cui all'oggetto.

Il Segretario

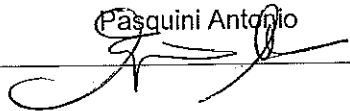
Allumiere, li 29/06/2016



Il presente verbale viene letto, approvato e così sottoscritto:

IL PRESIDENTE

Pasquini Antonio



IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi



ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo pretorio di questa Università Agraria per 15 giorni

consecutivi a partire dal prot. n° 0887

Allumiere li 08/08/06

IL SEGRETARIO

dott. Artebani Luigi



ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva per decorrenza di termini ai sensi dell'art. 134, del Decreto Legislativo 18.08.2000 n° 267.

Allumiere li 08/08/06

IL SEGRETARIO



Per copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo

Allumiere li 08/08/06

IL SEGRETARIO

